

FASE 3 Chi può presentare l'istanza per ottenere il permesso di soggiorno e come va inviata



Regolarizzazione degli stranieri, domanda anche se non si lavora

Sono titolare di un'impresa che produce pasta e altri alimenti derivati dalla farina. Dovendo incrementare la produzione e quindi assumere nuovi dipendenti, posso avvalermi delle nuove disposizioni per l'emersione del lavoro irregolare?

Sì. L'art. 103 del D.L. "Rilancio", consente di concludere nuovi contratti o regolarizzare rapporti di lavoro con cittadini stranieri o dell'Ue anche nel settore dell'agricoltura e attività connesse. Queste ultime sono indicate nell'allegato 1 al decreto interministeriale del 29 maggio 2020, che comprende le attività di produzione di fette biscottate, biscotti, paste alimentari e altri derivati dalla farina. Il medesimo decreto applicativo individua tutte le attività connesse ai settori di applicazione dell'art.103 (agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e acquacoltura, assistenza alla persona o familiari affetti da patologie o handicap e lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare), indicando anche il codice Ateco.

Dovrei assumere una colla-

boratrice familiare cittadina di uno Stato extra Ue. Ho già verificato che, seppure non titolare di un permesso di soggiorno, è in possesso dei requisiti per essere regolarizzata ai sensi del D.L. "Rilancio". Quali sono le modalità di presentazione dell'istanza allo Sportello unico per l'immigrazione?

Il decreto attuativo interministeriale indica gli elementi necessari delle istanze e prevede che siano presentate dal 1° giugno alle ore 22 del 15 luglio 2020, esclusivamente con modalità informatiche sull'applicativo del ministero dell'Interno (<https://nulaostalavoro.dlci.interno.it>). Nel sito web sono reperibili il "Manuale dell'utilizzo del sistema" e le istruzioni sui moduli di domanda, contenenti la descrizione della procedura e le modalità di compilazione delle istanze volte alla regolarizzazione/conclusione del rapporto di lavoro.

Quali sono i requisiti reddituali per richiedere l'assunzione?

L'art. 9 del decreto interministeriale pubblicato il 29 maggio 2020 ammette alla

LA SCADENZA

Il decreto attuativo interministeriale prevede che siano presentate dal 1° giugno alle ore 22 del 15 luglio 2020, esclusivamente con modalità informatiche sull'applicativo del ministero dell'Interno (<https://nulaostalavoro.dlci.interno.it>)

procedura di emersione i datori di lavoro che attestino un reddito o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui. Nel caso in cui il lavoratore sia destinato al sostegno familiare o all'assistenza di malati o disabili con limiti all'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto o 27.000 se la famiglia anagrafica è composta da più soggetti conviventi. Possono concorrere al raggiungimento del requisito reddituale il coniuge e i parenti entro il secondo grado, anche se non conviventi.

Lavoro in una Onlus che fornisce assistenza a cittadini stranieri. Alcuni, già titolari di permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, mi chiedono se sia possibile regolarizzare la loro situazione, anche se attualmente non lavorano né prevedono di trovare occupazione nell'immediato. Le norme del D.L. "Rilancio" consentono di ottenere un nuovo permesso di soggiorno?

Sì, a talune condizioni. Il se-

condo comma dell'art. 103 prevede infatti che i cittadini stranieri, titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore territorialmente competente il rilascio di un permesso temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

Per poter beneficiare del titolo di soggiorno, lo straniero dovrà: essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente o di una attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine; risultare presente sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza essersi allontanato dalla medesima data; aver svolto attività di lavoro nei settori previsti dal comma 3 dell'art. 103 antecedente al 31 ottobre 2019; comprovare di aver svolto la detta attività attraverso ido-

nea documentazione da esibire all'atto della presentazione della richiesta. Se, entro la durata del permesso temporaneo, lo straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o dimostra regolare attività lavorativa nei detti settori, il permesso provvisorio viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

L'art. 3 del decreto attuativo interministeriale prevede che le istanze siano presentate al Questore esclusivamente attraverso gli uffici sportello del gestore esterno (convenzionati ai sensi dell'art. 39 L.3/2003), inoltrando apposito modulo di richiesta sottoscritto dall'interessato e compilato secondo le indicazioni contenute nell'art. 7 dello stesso decreto attuativo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

I SETTORI

I settori sono indicati nell'allegato 1 al decreto interministeriale del 29 maggio 2020, che comprende le attività di produzione di fette biscottate, biscotti, paste alimentari e altri derivati dalla farina. Il medesimo decreto applicativo individua tutte le attività connesse ai settori di applicazione dell'art. 103 (agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca e acquacoltura, assistenza alla persona o familiari affetti da patologie o handicap e lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare), indicando anche il codice Ateco

A cura del Network




JURIDICUM
www.juridicum.net

SABATO 13 GIUGNO

IN REGALO CON L'UNIONE SARDA

Guida all'ESAME DI MATURITÀ



- COME SARÀ L'ESAME
- IL NUOVO CALCOLO DEI PUNTEGGI
- IN COSA CONSISTE L'ELABORATO
- COME SCRIVERE UN BUON ELABORATO
- L'ESPERIENZA PCTO ENTRA NELL'ORALE
- CONSIGLI PER DARE UNA BUONA IMPRESSIONE DI SÉ

Questo e molto altro nello speciale